

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1114 DEL 29/06/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA “SCUOLA BOLOGNESE DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.B.P.C.” DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1108/23

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva – S.B.P.C., con sede legale in Bologna, Piazza Di Porta San Mamolo, 7, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. del 26.07.2004 e D.D. del 25.01.2011), ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva – S.B.P.C., con sede legale in Bologna, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini formativi in psicoterapia

TRA

La Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva “SBPC”, legalmente Rappresentata dal Dott. Silvio Lenzi con Sede Legale in Piazza di Porta San Mamolo, 7 a Bologna CAP 40136 Partita I.V.A. e C.F. 02370421204

E

L’ Azienda ULSS 8 “Berica”, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, (C.F. BNVMGS57E59G288F) in qualità di Direttore Generale e quindi Rappresentante legale, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

PREMESSO CHE:

- La presente convenzione ha lo scopo di permettere a Medici e Psicologi, allievi della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, lo svolgimento del tirocinio pratico di 150 ore annuali, finalizzato all’acquisizione di una esperienza pratica-applicativa di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente - D. L. 509/98 art. 8 – per la formazione in psicoterapia, presso i servizi e le unità operative di pertinenza dell’Azienda ULSS 8 Berica.
- l’art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato DPR;
- la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l’art. 3 della Legge n.56/89, concernente l’ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A partire dalla data della sottoscrizione della Convenzione, **n° 5 allievi**, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia attivati dalla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, presso la propria Sede di Bologna (Piazza di Porta San Mamolo, 7 40136 BO) e la propria Sede Periferica di Forlì (Via O. Zanchini, 31 Forlì 47121), sono autorizzati a frequentare presso i Servizi e le Unità Operative dell’Azienda ULSS 8 Berica **N. 150 ore di tirocinio** pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall’Art. 8 del Decreto 509/98 e dall’Art. 3 della L. 56/89).

Nei Servizi e nelle Unità Operative che l'Azienda ULSS 8 Berica renderà disponibili per la frequenza dei tirocinanti Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva si erogano servizi di Psicologia Clinica e/o Psicoterapia e saranno presenti Psicoterapeuti, che svolgeranno il ruolo di Tutor per il tirocinante della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.

Art. 2

Il periodo di frequenza e il numero degli allievi ammessi contemporaneamente saranno concordati con il Responsabile del Servizio, allo scopo di non intralciare l'attività svolta dal Servizio stesso.

Art. 3

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto all'Azienda ULSS 8 Berica, il nome degli allievi Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva autorizzati alla frequenza.

Art. 4

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ULSS 8 Berica, struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda ULSS 8 Berica (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link:

http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Altri_Profili_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante all'Azienda ULSS 8 Berica, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Art. 5

L'Azienda ULSS 8 Berica è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio in oggetto. La Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva provvede annualmente al rinnovo di una polizza assicurativa con la REALE MUTUA Assicurazione a copertura di Infortuni e Responsabilità Civile terzi.

Art. 6

Al termine del tirocinio di 150 ore l'Azienda ULSS 8 Berica, nella persona del tutor Aziendale, attesterà l'avvenuto tirocinio, per mezzo della compilazione del Libretto di Tirocinio che la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva fornisce ad ogni Suo Allievo.

Art. 7

La presente convenzione sarà **valida per quattro anni**, salvo disdetta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da parte di uno dei due contraenti o variazioni nella normativa riguardante il tirocinio pratico per gli allievi delle scuole di Psicoterapia.

Art. 8

(Riconoscimento MIUR: Sede di Bologna - D.M. del 26/7/2004, G.U. n. 180 del 3/08/2004
Sede di Forlì – D.D. del 25/01/2011, G.U. n.32 del 09/02/2011)

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina	Per Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva Il Legale Rappresentante Dott. Silvio Lenzi
---	---

I dati forniti dalla struttura e/o dall'ente saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 196/2003 e sue s.m.i. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno. E' facoltà della struttura e/o dell'ente richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, facendo apposita richiesta scritta a Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.